



Decreto n° 0183 / Pres.

Trieste, 8 novembre 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E PER LAUTORIZZAZIONE DEI RICOVERI E DELLE PRESTAZIONI CONCESSE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E CON I QUALI NON SONO PREVISTI ACCORDI DI RECIPROCIÀ RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA, AFFETTI DA PATOLOGIE LE CUI CURE NON POSSANO ESSERE EROGATE NEL PAESE D'ORIGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 16 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2023, N. 13 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2023-2025 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 08/11/2023

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 07/11/2023

GIANNI CORTIULA

in data 07/11/2023

Vista la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, della succitata legge regionale 31/2015 il quale prevedeva che:

- la Regione rimborsa, agli Enti del servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento;
- con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;

Richiamati, altresì:

- il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0104 del 19 maggio 2016 (pubblicato sul BUR n. 22 del 01/06/2016), recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);
- il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2019, n. 0228 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 8 gennaio 2020), che ha modificato il precedente regolamento, in particolare, per quanto riguarda: la composizione della Commissione di valutazione delle domande, e disponendo la netta distinzione tra l'istruttoria di verifica di ammissibilità e completezza documentale, svolta dagli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e le valutazioni tecnico sanitarie e di priorità degli interventi, svolte dalla Commissione e la competenza autorizzativa, attribuita al Direttore centrale;

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 ad oggetto "Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Supplemento Ordinario n. 11 del 6 marzo 2023, la quale opera una revisione integrale della disciplina di cui alla legge regionale 31/2015, e si occupa del fenomeno dell'immigrazione principalmente nell'ottica di assicurare una cornice di legalità e sicurezza ai flussi migratori sulle comunità locali, in conformità ai principi dettati dalla normativa statale ed europea, tenuto conto della collocazione geografica e delle competenze del Friuli Venezia Giulia;

Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 9/2023, il quale ha espressamente previsto l'abrogazione delle disposizioni della sopra citata legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);

Atteso, altresì, che la sopra richiamata legge regionale 9/2023 non ha previsto alcuna disciplina riguardante i ricoveri per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in continuità con quanto era prevista all'articolo 21, comma 5 dell'abrogata legge regionale 31/2015;

Vista la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e in particolare l'articolo 8, dedicato alla salute e politiche sociali, il quale ai commi 14 – 17 ha previsto

nuovamente il finanziamento della fattispecie dei ricoveri umanitari, disponendo come segue:

- al comma 14 che l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti del Servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti;

- al comma 15 che un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il Direttore centrale competente in materia di salute autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita;

- al comma 16 che con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziare possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.

- al comma 17 che per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 353.141 euro, suddivisa in ragione di 73.141 euro per l'anno 2023 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione del regolamento al fine di dare attuazione al menzionato articolo 8, comma 16 della legge regionale 13/2023;

Esaminato lo schema di "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine, in attuazione dell'articolo 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), predisposto dagli uffici e allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.1686 del 30 ottobre 2023;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine, in attuazione dell'articolo 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -